

L'ALTRA SOC COOP ONLUS

D.V.R.

documento di coordinamento e valutazione rischi specifici

Ai sensi del D. lgs. 81/2008 e D.Lgs. 3 Agosto 2009 n.106 e s.m.i.

ATTIVITA' TEATRALE, CINEMATOGRAFICA e CONNESSE

Questo documento affronta tematiche di sicurezza riguardanti l'allestimento degli spettacoli, dei set cinematografici/televisivi, degli eventi di varia natura legati alla presenza di pubblico, delle prove, delle mostre e di tutto quanto riguardi eventi dal vivo allestiti in spazi adeguatamente destinati a questo genere di attività.

1) INTRODUZIONE GENERALE AL D. V. R.

Il presente documento é stato elaborato dal Datore di lavoro, dott. SAVERIO PESCHECHERA, in qualità di legale rappresentate della COOP L'ALTRA ONLUS e dall'arch. ANDREA ADRIATICO, in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'ENTE MEDESIMO.

E' strutturato in forma schematica ed essenziale, al fine di consentirne una lettura immediata ed efficace, sulla base dell'interpretazione normativa; prende in considerazione il complesso delle operazioni tecniche, a carico e cura dalle ditte e del personale impiegato assunto a vario titolo che hanno ricevuto in appalto le forniture e le prestazioni connesse agli impegni produttivi, nonché delle modalità di impiego dei prestatori d'opera autonomi relativamente agli aspetti della prevenzione e riduzione dei rischi nell'ambiente di lavoro.

Il presente documento si basa sulle informazioni acquisite direttamente dai responsabili tecnici di alcune delle compagnie teatrali operanti, dalle ditte appaltatrici di lavori di servizio e sicurezza ed è stato redatto come documento di valutazione dei rischi derivanti dalla eventuale compresenza delle attività lavorative di più di una compagnia/impresa teatrale o di un set allestito per varietà di eventi e quindi non sostituisce, ma integra gli adempimenti a carico dei datori di lavoro previsti dalle leggi vigenti, in merito alla prevenzione e riduzione di rischi, e all'igiene sui luoghi di lavoro e tiene conto delle prescrizioni generali, contenute nelle leggi nazionali vigenti per la prevenzione degli infortuni, in particolare delle disposizioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 "testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, delle prescrizioni del e D.Lgs. 3 Agosto 2009 n.106 delle prescrizioni del DL 223 /2006 (Decreto Bersani) per il contrasto all'elusione ed evasione fiscale:

- DPR 27.04.55 n. 547 - Prevenzione degli Infortuni
- DPR 07.01.56 n. 164 - Prevenzione infortuni nelle costruzioni
- DPR 19.03.56 n. 303 - Igiene del lavoro
- DPR 24.07.96 n. 459 - Recepimento direttiva CEE "Macchine"
- DLgs 19.09.94 n. 626 - Recepimento direttiva CEE/sicurezza e salute dei lavoratori e s.m.i.
- Dlgs 19.03.96 n. 242 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19.09.1994, n. 626
- Dlgs 14.08.96 n. 494 - Recepimento direttiva CEE/sicurezza costruzioni "Cantieri"
- Dlgs 1990 n. 46 - Sicurezza in materia elettrica
- DLgs 1999 n.528 - Recepimento Direttiva CEE/ Requisiti minimi di Sicurezza
- DLgs. 2003/n.235 - Requisiti minimi di sicurezza per l'uso di attrezzature
- Legge 2007/n. 123 - Misure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

- DM 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
- DLgs 9 aprile 2008, n.81 - "testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
- D.Lgs. 3 Agosto 2009 n.106 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I datori di lavoro delle ditte appaltatrici, subappaltatrici e i singoli prestatori d'opera individuali, con l'atto stesso di dichiarare di avere ricevuto il presente documento, assumono e accettano l'obbligo di prenderne visione e di osservarlo in tutte le sue parti, con la massima diligenza e sotto la propria personale responsabilità.

Tutte le imprese operanti a vario titolo in teatro devono, prima dell'inizio dell'allestimento, ottemperare alla predisposizione della seguente documentazione, anche in forma di autocertificazione:

- eventuale iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'attività svolta in teatro;
- documento di valutazione dei rischi (art. 17 comma 1, lettera a) D. lgs. 81/08) o autocertificazione (art. 29, comma 5, D. lgs. 81/08);
- elenco del personale impiegato con la relativa certificazione di assunzione come disposto nell'apposito certificato di agibilità;
- autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D. lgs. 81/08;
- copia di eventuale polizza di RCT/RCO;
- copia, ove necessario, del Piano Operativo di Sicurezza.

Nel caso in cui si intendano affidare parte delle lavorazioni a ulteriori ditte terze, le imprese interessate al subappalto devono comunicare tempestivamente (e comunque sempre prima dell'inizio dei lavori) i riferimenti di ognuna e raccogliere e trasmettere la documentazione di cui al precedente punto.

Per ognuna di tali ditte valgono integralmente gli obblighi di cui al precedente punto.

2) NOTA GENERALE

Le compagnie teatrali, le società cinematografiche e più in generale ogni società o lavoratore autonomo operanti negli spazi gestiti dalla coop. L'ALTRA garantiscono che tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori gode di regolare posizione previdenziale ed assicurativa ai sensi delle leggi vigenti, ed è retribuito nel rispetto dei minimi contrattuali previsti dal C.C.N.L. di categoria e che abbiano precisa idoneità alla mansione con la frequenza di tutti i corsi e gli attestati necessari allo svolgimento delle attività di mansione.

Le compagnie teatrali, le società cinematografiche e più in generale ogni società o lavoratore autonomo operanti negli spazi gestiti dalla coop. L'ALTRA garantisce in forma autonoma che è costante e stringente il controllo preventivo dei propri macchinari ed attrezzature all'atto del loro ingresso in teatro, allo scopo di verificarne il buono stato di manutenzione, la loro corretta scelta

in relazione all'attività da svolgere accertando anche l'esistenza dell'omologazione e/o delle verifiche di legge.

Oltre ad ogni elemento scenografico non prevedibile sono soggetti a controllo e verifica in particolare:

- Ponteggi;
- Scale;
- Passerelle, andatoie, parapetti;
- Apparecchi di sollevamento e macchine operatrici;
- Cinture di sicurezza;
- DPI;
- Autogrù;
- Elevatori;
- Gruppi elettrogeni;
- Impianti elettrici e di terra;
- Segnaletica di sicurezza;
- Tutto quanto non specificato ma direttamente impiegato negli allestimenti.

Ciascuna compagnia/impresa è responsabile della rispondenza delle proprie attrezzature di lavoro alla relativa normativa e della relativa manutenzione.

3) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Ogni impresa è tenuta a comunicare in autocertificazione l'elenco del personale che intende impegnare nei lavori. Sulla base di tali elenchi potrebbero essere svolte verifiche sulle maestranze presenti.

Qualora sia presente personale non autorizzato (non compreso negli elenchi di cui sopra) sarà immediatamente allontanato.

Ai fini del riconoscimento in cantiere, ai sensi l'articolo 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 81/08, è ritenuto valido il certificato di agibilità o il pass aziendale.

4) VERIFICHE DEL TEATRO

Le verifiche riguarderanno principalmente:

- aree di lavoro e allestimento sulla base degli accordi presi con il responsabile del teatro;
- tempi di lavorazione (accesso, fasi lavorative, spettacolo/evento, smontaggio) sulla base del Piano di Produzione con i successivi aggiornamenti;
- personale – confronto tra il personale presente e quello autorizzato (compreso negli elenchi);
- vigilanza antinfortunistica con coordinamento sul posto relativamente alle operazioni più pericolose e impartendo prescrizioni generali e particolari a cui il personale delle imprese appaltatrici/subappaltatrici è tenuto ad uniformarsi;
- visti i tempi assolutamente ristretti nei quali si svolgono le operazioni lavorative, le eventuali azioni correttive devono essere attuate non appena siano state impartite istruzioni e prescrizioni da parte dei referenti del committente.

5) ANALISI DEI RISCHI

Tutte le attività connesse al montaggio e smontaggio dello spettacolo/evento devono intendersi contenute nell'area delle attività tecniche di allestimento temporaneo dello spazio preventivamente concordato.

Gli accessi a tali aree saranno costantemente sorvegliati, per garantire la totale esclusione della presenza di persone non addette ai lavori.

6) CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI BASE DI PRIMO SOCCORSO

Ogni impresa deve prendere atto all'ingresso del teatro:

- delle piantine di esodo;
- della valutazione dei rischi specifici che comporta quel determinato allestimento con il personale tecnico del teatro;
- dell'ubicazione della strumentazione antincendio;
- dell'ubicazione della cassetta di prima emergenza;
- dell'ubicazione dei pulsanti di sgancio degli impianti;
- dell'ubicazione dei numeri e delle linee telefoniche presenti per le chiamate di soccorso. A tal proposito in ogni ambiente saranno riportate piantine con descritte le localizzazioni degli elementi di primo soccorso.

INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI:

Operatori addetti alla preparazione dell'area:

- Punture e lacerazioni delle mani durante il trasporto dei materiali.
- Schiacciamento degli arti superiori e inferiori nel trasporto e posa in opera dei carichi trasportati.
- Urti a persone nel raggio d'azione dei mezzi di trasporto o di movimentazione.
- Urti e distorsioni agli arti inferiori durante il trasporto di materiali allo e nello spazio di spettacolo.
- Lesioni e strappi muscolari per sollevamento e trasporto carichi a mano.

Operatori addetti al trasporto e allo scarico dei materiali costituenti le scenografie:

- Caduta dal palcoscenico.
- Caduta da altezza superiore a ml.2.
- Ribaltamento e caduta dei materiali dai mezzi di trasporto.
- Urti e lesioni derivanti dai movimenti dei mezzi di trasporto meccanici.
- Punture e lacerazioni delle mani durante il trasporto dei materiali.
- Schiacciamento degli arti superiori e inferiori nel trasporto e posa in opera dei carichi trasportati.
- Urti a persone nel raggio d'azione dei mezzi di trasporto.
- Ferite e/o amputazioni per contatto con le lame delle seghe portatili per il taglio del legname.
- Danni agli occhi per schegge di lavorazione del legno.
- Elettrocuzione per il maneggio di condutture elettriche e di utensili elettrici.
- Lesioni e strappi muscolari per sollevamento e trasporto carichi a mano.

Operatori addetti al montaggio dell'impianto elettrico, dei punti luce e/o alla predisposizione delle scenografie:

- Caduta da altezza superiore a ml.2.
- Caduta dal palcoscenico, dalla graticcia, dalle scale ponteggi mobili anche semoventi.
- Ribaltamento e caduta di materiali dal camion, dal muletto e dai punti di sospensione.
- Elettrocuzione per il maneggio di condutture elettriche e di utensili elettrici.
- Punture e lacerazioni delle mani durante il trasporto dei materiali e/o durante le operazioni di montaggio degli elementi.
- Danni alle mani e al corpo durante il trasporto e il montaggio.
- Lesioni e strappi muscolari per sollevamento e trasporto carichi a mano.
- Danni da operazioni di posizionamento dei corpi sospesi.
- Rischio vibrazioni.

AVVERTIMENTI GENERALI PER TUTTI I COMPARTI:

- porre la massima attenzione alle operazioni dei mezzi meccanici in movimento, tenersi sempre a dovuta distanza di sicurezza nel momento in cui i carichi vengono sollevati dal camion o traslati dal furgone;

- porre la massima attenzione alla presenza di elementi che possono procurare ferite alle mani (schegge, chiodi, parti metalliche lacerate e distorte, che possono pungere e tagliare ecc.);
- trasportare a mano carichi massimi di Kg. 25/operatore per una distanza non superiore a ml. 100; detto carico deve essere sollevato tenendo le braccia più possibile vicino al tronco, e mai con le braccia allungate e con torsioni del busto;
- utilizzare seghe elettriche portatili, solo se in perfetta efficienza in tutte le parti, comprese le prolunghe di alimentazione, e se dotate di tutte le protezioni a norma di legge (coprilama, doppio isolamento elettrico oppure messa a terra ecc.); tutte le attrezzature devono essere contrassegnate con il Marchio CE ed eventualmente IMQ.

Agli operatori addetti alle lavorazioni in quota viene ordinato:

- di utilizzare, per il raggiungimento dei punti prestabiliti di sospensione e di posizionamento dei corpi illuminanti, esclusivamente passaggi fissi dotati di protezioni regolamentari, oppure attrezzature per il sollevamento degli operatori in quota (scale, trabattelli, piattaforme mobili), realizzati secondo le vigenti norme antinfortunistiche.
- di verificare prima di ogni uso l'efficienza delle cinture di sicurezza e delle corde di ancoraggio, effettuando opportune prove;
- di tenere sempre agganciati e fissati a speciali cinture di sicurezza gli attrezzi da lavoro;
- di utilizzare sempre scarpe con suola ad alta aderenza, guanti, elmetti di protezione, cinture di sicurezza e dispositivi anticaduta regolamentari (vedi DPI);
- verificare sempre l'aggiornamento dei propri corsi di idoneità ai lavori in quota.

Agli operatori addetti al montaggio dell'impianto elettrico di servizio viene ordinato:

- di porre la massima attenzione alle operazioni dei mezzi meccanici in movimento, di tenersi sempre a dovuta distanza di sicurezza nel momento in cui i carichi vengono sollevati dal camion, trasportati e posati sul piano di lavoro;
- di seguire scrupolosamente, per la posa in opera dei cavi di distribuzione elettrica, quanto previsto nelle norme CEI vigenti, con particolare riferimento alla protezione delle condutture (aeree o interrate) dei tipi di cassette di distribuzione (doppia protezione) e degli indici di protezione da rispettare per i cavi, le cassette, e gli apparecchi di illuminazione, che - data la specifica situazione - non possono essere inferiori a IP 42;
- tutti i circuiti devono essere protetti da sezionatori e interruttori magnetotermici e/o differenziali di tipo idoneo, dotati di blocco contro la chiusura accidentale del circuito nei casi in cui ciò è prescritto;
- devono essere previsti comandi di emergenza per lo sganciamento dell'alimentazione - opportunamente segnalati, sia per l'alimentazione fornita dal quadro di distribuzione locale, che dai gruppi elettrogeni eventualmente previsti;
- l'installatore ha comunque l'obbligo di effettuare il controllo delle varie parti dell'impianto, eseguendo le prescritte prove a vista e strumentali necessarie a garantire la corretta costruzione degli impianti.

Misure di prevenzione che non dipendono dall'operatività:

- I mezzi di trasporto e movimentazione utilizzati devono essere omologati con marchio CE e devono essere dotati di tutte le documentazioni e certificazioni previste dalle leggi vigenti; in particolare, i mezzi devono essere in perfetta efficienza, e i serbatoi per il carburante devono essere integri e costruiti secondo le norme antincendio vigenti;
- gli utensili elettrici usati devono essere in perfetta efficienza in tutte le loro parti, comprese le prolunghe di alimentazione, essere provvisti di doppio isolamento certificato o essere protetti

contro la elettrocuzione con messa a terra e protezione di interruttore differenziale ($I_{dn} < 0,03$ A.);

- devono essere inoltre provvisti di libretto di uso e manutenzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (DPI)

Operatori addetti al trasporto e montaggio dei materiali:

- elmetto antinfortunistico resistente a tesa larga, obbligatorio in caso di passaggio sotto carichi sospesi di qualunque genere, e durante il montaggio di elementi prefabbricati in elevazione;
- guanti di pelle di spessore adeguato a proteggere le mani;
- scarpe con suola antiperforazione e protezione della punta contro lo schiacciamento;
- abiti da lavoro confezionati con forme e materiali adatti a proteggere il corpo contro le abrasioni;
- occhiali di protezione - durante i lavori di segatura della lastre di legno.

Operatori addetti al montaggio dell'impianto elettrico di servizio:

- guanti di pelle di spessore adeguato a proteggere le mani durante il contatto delle mani con i materiali trasportati e gli utensili elettrici;
- scarpe con suola isolante, antiperforazione, e con protezione della punta contro lo schiacciamento;
- abiti da lavoro confezionati con forme e materiali adatti a proteggere il corpo contro le abrasioni.

Operatori addetti al montaggio in quota:

- cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta scorrevole su guida rigida orizzontale ancorata alla struttura portante, che limiti la caduta a un massimo di ml. 1,5 ;
- elmetto antinfortunistico resistente a tesa larga;
- guanti di pelle di spessore adeguato a proteggere le mani;
- scarpe con suola ad alta aderenza;
- abiti da lavoro confezionati con forme e materiali adatti a proteggere il corpo contro le abrasioni.

Fase operativa durante l'evento o in preparazione.

- Montaggio scenografie, impianti elettrici, puntamenti e programmazione luci – Prove tecniche e acustiche – spettacolo.

Questa fase operativa é da curare in modo particolare, in quanto devono essere movimentati e posti in opera in poco tempo apprezzabili quantità di materiali per l'allestimento degli eventi.

Montaggio delle scenografie e delle luci di scena.

Il montaggio delle luci sospese viene effettuato utilizzando la scenotecnica del teatro o implementandola con strutture proprie della compagnia/impresa. Tale implementazione dovrà essere preventivamente autorizzata e valutata dalla direzione tecnica del teatro.

Il montaggio delle scenografie (fondali, quinte ecc.) avviene mediante la sospensione alle rispettive americane o alla graticcia superiore o mediante utilizzo di quinte armate.

- Prove teatrali. La presenza degli artisti é strettamente ridotta ai tempi indispensabili per le prove e per lo spettacolo e in nessun caso potrà essere contemporanea ad altre operazioni di montaggio o traslazione di carichi o attrezzature.

Attrezzature utilizzate.

Lo scarico dei materiali avverrà sia a mano, sia con l'uso di muletti che con carrelli speciali a mano.

Per il montaggio degli impianti luci e delle scenografie, verranno utilizzati normali attrezzi da lavoro come cacciaviti, avvitatori alimentati a batteria, pinze, forbici, tronchesi, martelli. Non é normalmente previsto l'uso di attrezzi elettrici da taglio o da perforazione, salvo necessità particolari.

Individuazione dei principali rischi.

a) Addetti al montaggio service luci

- Ribaltamento e caduta dei materiali dal furgone/camion.
- Ribaltamento e caduta dei materiali per l'allestimento durante il trasporto, l'assemblaggio e il montaggio.
- Punture e lacerazioni delle mani durante il trasporto dei materiali.
- Schiacciamento degli arti superiori e inferiori nel trasporto e posa in opera dei carichi trasportati.
- Urti a persone nel raggio d'azione dei mezzi di trasporto, e dei materiali carrellati o contenuti in Flycase dotati di rotelle.
- Danni alle mani e al corpo durante i trasporto e il trasporto e il montaggio.
- Urti e distorsioni agli arti inferiori durante il trasporto di materiali sul piano del palcoscenico.
- Elettrocuzione per contatto con condutture, apparecchi di illuminazione, utensili e strumenti elettrici.
- Lesioni e strappi muscolari per sollevamento e trasporto carichi a mano.

b) Artisti

- Caduta dagli elementi praticabili di scenografia sul palcoscenico.
- Caduta di fari o di elementi sospesi.
- Caduta dal palcoscenico.
- Urti e distorsioni agli arti inferiori.
- Lesioni, fratture e strappi muscolari.
- Elettrocuzione per contatto con elementi scenici.
- Rischio vibrazioni.

Misure di prevenzione che dipendono dall'operatività.

PRESCRIZIONI PER TUTTI GLI ADDETTI

Ai lavoratori viene ordinato:

a) Addetti al montaggio ed esercizio del service luci e scenografie

- di porre la massima attenzione alle operazioni dei mezzi meccanici in movimento, di tenersi sempre a dovuta distanza di sicurezza nel momento in cui i carichi vengono sollevati e trasportati;
- di porre la massima attenzione alla presenza di elementi che possono procurare ferite alle mani (creste della zincatura, chiodi, parti metalliche lacerate e distorte, che possono pungere e tagliare ecc.);
- di porre la massima attenzione alla presenza di lavorazioni che si sovrappongono ed interferiscono fra di loro (facchini, tecnici delle luci, tecnici del suono, montatori scenografie);
- di porre la massima attenzione alle operazioni di montaggio della scenografia e dei materiali di illuminazione, che presentano per la loro conformazione e per il metodo di montaggio rischi specifici (vedi sopra); in particolare, ai lavoratori che compiono operazioni ad altezza superiore a ml. 2 da terra, viene ordinato di utilizzare cinture di sicurezza fissate ad adeguati ancoraggi;
- di movimentare in salita sugli scivoli i materiali dotati di ruote spingendoli e non tirandoli, e di seguire sempre il percorso in discesa degli stessi camminando, senza mai tentare di

contrapporsi alla discesa degli elementi particolarmente pesanti scivolando con i piedi uniti sul piano inclinato.

I lavoratori vengono informati:

- che possono trasportare a mano un carico massimo di Kg. 25 per una distanza non superiore a ml. 100; detto carico deve essere sollevato tenendo le braccia più possibile vicino al tronco, e mai con le braccia allungate e con torsioni del busto.
- che gli attacchi e i cavi usati all'esterno per le forniture di corrente devono avere indice di protezione adeguato, e devono essere posti sotto la protezione di un interruttore differenziale a intervento rapido, opportunamente tarato;
- della posizione dov'è montato e segnalato il pulsante di sganciamento rapido della tensione, da usare in caso di scariche e folgorazioni o per ogni evenienza di soccorso;

Tutte le zone praticabili da parte degli operatori, di altezza pari o superiore a ml. 1,50 da terra devono essere protette con parapetti anticaduta di altezza non inferiore a cm. 100 e con luce libera fra i traversi non superiore a cm. 50.

b) Artisti

Per quanto possibile, compatibilmente con il ruolo di carattere artistico, agli addetti alle lavorazioni in palcoscenico e agli artisti viene raccomandato:

- di fare particolare attenzione alle entrate e uscite dal palcoscenico,
- di porre la massima attenzione nelle operazioni di salita e discesa dalle rispettive postazioni, specialmente in presenza di scarsa visibilità a causa degli effetti luminosi di scena;
- di porre la massima attenzione alla segnaletica di sicurezza, all'uso degli strumenti alimentati con corrente elettrica;
- di usare – se possibile - scarpe isolanti e antisdruciolamento, e abiti adatti a proteggere da abrasioni e ferite.

Misure di prevenzione che non dipendono dall'operatività.

- I mezzi di sollevamento, trasporto e movimentazione utilizzati devono essere omologati con marchio CE e devono essere dotati di tutte le documentazioni previste dalle leggi vigenti.

Dispositivi di protezione individuale.

a) Addetti al montaggio del service luci di scena e scenografie

- Elmetto antinfortunistico resistente a tesa larga.
- Guanti di pelle di spessore adeguato a proteggere le mani durante il contatto delle mani con i materiali trasportati e gli utensili elettrici.
- Scarpe isolanti, con suola antiperforazione e con protezione della punta contro lo schiacciamento.
- Abiti da lavoro confezionati con forme e materiali adatti a proteggere il corpo contro le abrasioni.
- Cintura di sicurezza per le lavorazioni ad altezza > 2.00 ml. da terra.
- Abiti da lavoro confezionati con forme e materiali adatti a proteggere il corpo contro le abrasioni.

b) Artisti

Dato il particolare ruolo e le caratteristiche delle loro prestazioni, le seguenti prescrizioni devono essere prese in considerazione come raccomandazione generale al fine di ridurre e prevenire i rischi, che comunque sono presenti:

- Scarpe isolanti, e antisdrucciolamento.
- Abiti da lavoro confezionati con forme e materiali adatti a proteggere dalle abrasioni.

Fase operativa a fine evento.

Smontaggio e Carico Scene e Attrezzature

- smontaggio, trasporto e carico dei materiali di allestimento dello spettacolo (scene, luci, impianti speciali). Questa fase operativa é da curare in modo particolare, in quanto devono essere smontati e movimentati in poco tempo i materiali usati per l'allestimento dello spettacolo; in particolare, é da curare in modo specifico la compresenza di operatori e la sovrapposizione di diverse operazioni e quindi di lavoratori che seguono piani di lavoro specializzati, che però devono essere coordinati secondo un piano di smontaggio elaborato e applicato dalla direzione tecnica della compagnia/impresa.

Particolare attenzione va posta alle condizioni generali di illuminazione dell'area interessata alle operazioni, in quanto questa fase viene svolta interamente di notte (dalla fine dello spettacolo in poi), in orari con possibile disagio e aumento dei rischi di incidente dovuti ad affaticamento, stress, possibile alterazione del ciclo sonno/veglia.

Le operazioni di smontaggio trasporto e carico avverranno dal luogo di spettacolo all'ingresso carrabile autorizzato.

I furgoni/camion verranno posizionati all'interno dello spazio per il tempo strettamente indispensabile e verranno poi allontanati, non appena terminate le operazioni di carico.

Attrezzature utilizzate: le stesse utilizzate per il montaggio. Il carico dei materiali avverrà con trasporto a mano, con l'uso di carrelli o fly case con ruote, e con l'uso eventuale di mezzi meccanici; è previsto l'uso di attrezzature elettriche in questa fase (avvitatori e trapani), nonché di strumenti di lavoro di uso comune.

Individuazione dei principali rischi:

- ribaltamento e caduta delle casse di contenimento delle attrezzature durante lo smontaggio, il trasporto e lo stoccaggio;
- punture e lacerazioni delle mani durante il trasporto dei materiali;
- schiacciamento degli arti superiori e inferiori nel trasporto e posa in opera dei carichi trasportati;
- urti a persone nel raggio d'azione dei mezzi di trasporto;
- danni alle mani e al corpo durante lo smontaggio, e il trasporto e il trasporto;
- urti e distorsioni agli arti inferiori durante il trasporto di materiali;
- elettrocuzione per contatto con condutture e prese elettriche difettose;
- elettrocuzione per contatto con utensili elettrici difettosi;
- lesioni e strappi muscolari per sollevamento e trasporto carichi a mano

Misure di prevenzione che dipendono dall'operatività

Ai lavoratori viene ordinato:

- di porre la massima attenzione alle operazioni dei mezzi meccanici in movimento,
- di tenersi sempre a dovuta distanza di sicurezza nel momento in cui i carichi vengono sollevati da terra per caricarli sui furgoni/camion
- di porre la massima attenzione alla presenza di elementi che possono procurare ferite alle mani (creste della zincatura, chiodi, parti metalliche lacerate e distorte, che possono pungere e tagliare ecc.);
- ai lavoratori che compiono operazioni ad altezza superiore a ml. 2 da terra, viene ordinato di utilizzare cinture di sicurezza e adeguati ancoraggi.

I lavoratori vengono informati che possono trasportare a mano un carico massimo di Kg. 25 per una distanza non superiore a ml. 100; detto carico deve essere sollevato tenendo le braccia più

possibile vicino al tronco, e mai con le braccia allungate e con torsioni del busto.

L'intero spazio interessato alle operazioni di smontaggio, trasporto e carico deve essere illuminato con un livello minimo di 30 lux, ottenuti con corpi illuminanti speciali posti in opera in posizione idonea ad evitare abbagliamenti frontali degli addetti.

Misure i prevenzione che non dipendono dall'operatività.

I mezzi di sollevamento, trasporto e movimentazione utilizzati devono essere omologati con marchio CE e devono essere dotati di tutte le documentazioni previste dalle leggi vigenti.

Dispositivi di protezione individuale.

- Elmetto antinfortunistico resistente a tesa larga.
- Guanti di pelle di spessore adeguato a proteggere le mani, da usare durante il contatto delle mani con i materiali trasportati.
- Scarpe con suola antiperforazione e protezione della punta contro lo schiacciamento/ da indossare sempre.
- Cintura di sicurezza per le lavorazioni ad altezza > 2.00 ml. da terra.
- Abiti da lavoro confezionati con forme e materiali adatti a proteggere il corpo contro le abrasioni / da indossare sempre.

Numeri telefonici utili

NUMERO UNICO EMERGENZA EUROPEO 112

Pronto intervento ambulanze 118

Vigili del Fuoco (Soccorso) 115

Carabinieri 112

Polizia di Stato 113

La chiamata ai numeri di emergenza deve avvenire riferendo con calma le seguenti informazioni:

- luogo da dove si chiama;
- nome del teatro, comune, località, via e numero, numero telefonico, riferimenti ad altri edifici, qualsiasi altro indizio utile per raggiungere facilmente la struttura;
- cosa è successo: dove c'è presenza di fuoco, cosa sta bruciando, presenza di persone in pericolo, presenza di materiali infiammabili;
- cosa è successo: numero e condizione degli infortunati: se sono coscienti, respirano, presentano delle fratture, emorragie oppure no.

Disposizioni di sicurezza generali (art. 26 del D.L.gs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni)

- percorsi di esodo e uscite di sicurezza;
- la compagnia/impresa e le imprese al proprio seguito dovranno prendere visione della planimetria dell'edificio ove interviene, identificare gli approvvigionamenti antincendio e sanitari disponibili, i percorsi di esodo e le uscite. In assenza di planimetria prenderà visione direttamente degli spazi e delle uscite e identificherà la posizione di estintori e di cassette di medicazione;
- si deve prendere visione del posizionamento dell'interruttore generale di emergenza (per lo scollegamento elettrico) e della valvola di chiusura del gas che sarà indicata dall'incaricato del teatro e informare e formare i dipendenti che interverranno;
- la compagnia/impresa non deve ostruire o costituire ostacolo con materiali o attrezzature, anche collocate provvisoriamente, lungo i percorsi di esodo e in prossimità delle uscite;

- la compagnia/impresa non deve ostacolare il raggiungimento da parte dei mezzi antincendio e pronto soccorso;
- la compagnia/impresa non deve ostacolare il raggiungimento dei mezzi di estinzione e delle cassette di pronto soccorso nonché l'interruttore di emergenza e la valvola di intercettazione del gas;
- la compagnia/impresa non deve abbandonare attrezzature elettriche in tensione lungo i percorsi;
- la compagnia/impresa non deve effettuare attraversamenti con cavi elettrici volanti lungo i passaggi e percorsi (se necessario attraverso stesa di canalina passacavi carrabile);
- la compagnia/impresa non deve creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi non soggetti all'intervento; in caso di necessità segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti;
- segnalazione area di intervento.

La compagnia/impresa:

- deve segnalare l'area di intervento, ogni qualvolta effettui lavori in quota, lavori che comportino emissioni di polveri, lavori che comportino uso di attrezzature elettriche, integrando eventualmente con cartellonistica informativa;
- deve comunicare e concordare preventivamente con il Responsabile del settore di competenza o il RSPP eventuali modifiche o variazioni, anche temporanee, ai percorsi di esodo e predisporre tutte le informazioni provvisorie necessarie (cartellonistica di sicurezza).

Collegamenti agli impianti fissi:

- non è ammesso l'allacciamento alla rete elettrica del teatro per utilizzatori con potenza superiore a 2000 W senza aver concordato le modalità;
- l'utilizzazione di rete elettrica da parte di ditte esterne con potenze sia superiori che inferiori, deve comunque sempre avvenire con quadri di derivazione di sicurezza di propria fornitura inseriti tra rete elettrica e apparecchi utilizzatori finali;
- in caso di utilizzo di attrezzature elettriche ad alto livello di assorbimento di energia è necessario verificare preventivamente la disponibilità di potenza da parte del teatro e ottenere l'autorizzazione necessaria all'utilizzo;
- è vietato l'uso di stufe, impianti raffrescanti o scaldanti portatili se non espressamente e preventivamente autorizzati.

Interruzioni forniture utenze:

- interruzioni alle reti tecnologiche per la lavorazione, devono sempre essere concordate con il Responsabile del settore/Committente;
- non sono ammesse fiamme libere;
- la posizione e le caratteristiche di apparecchiature, di materiali e sostanze pericolose devono essere compatibili con i locali ove questi saranno posizionati;
- per i prodotti chimici o preparati classificati come pericolosi che si dovessero necessariamente utilizzare dovrà essere presente scheda tecnica e di sicurezza. Tale documento dovrà essere a disposizione del Responsabile/committente in fase preventiva per individuare le eventuali misure di tutela;
- gli estintori e idranti presenti nelle strutture sono regolarmente controllati. Non si possono apportare modifiche ai mezzi di spegnimento;
- i materiali di risulta e di scarto determinati dai lavori devono essere rimossi prima di sospendere i lavori. In caso di produzione significativa di materiale di risulta questo dovrà essere rimosso in

più riprese in modo da evitare accumuli significativi di materiale. In caso ciò non fosse possibile sarà necessario individuare un locale od un'area, preferibilmente esterna, per lo stoccaggio provvisorio che sarà opportunamente segnalata e collocata in modo idoneo. La collocazione dovrà essere concordata con il Responsabile/committente;

- in caso di utilizzo di locali interni, si dovrà tenere conto di non superare i 30 kg legna su mq di carico di incendio (materiali combustibili in genere) nel qual caso si dovrà prevedere l'adeguamento o l'utilizzo di locali che abbiano le caratteristiche di resistenza al fuoco idonee e impianti di rivelazione e/o spegnimento. L'introduzione di carichi, anche temporaneamente, nella misura superiore al limite consentito sui palchi dovrà essere sottoposta preventivamente a verifica da parte di tecnico abilitato che dovrà certificarne per iscritto l'idoneità statica tenendo conto del limite di portata del palco;
- i rifiuti dovranno essere stoccati in modo differenziato secondo quanto previsto dal Comune, in caso di prodotti assimilabili agli urbani. Per tutti gli altri questi dovranno essere raccolti, trasportati e smaltiti dalla compagnia/impresa incaricata secondo la normativa vigente;
- i mezzi per il trasporto attrezzature e dei materiali per l'allestimento devono essere parcheggiati all'interno di spazi a loro riservati, per il periodo strettamente indispensabile, e devono essere poi spostati e parcheggiati a distanza subito dopo le operazioni di scarico;
- i mezzi per il trasporto del personale al seguito devono essere parcheggiati nei parcheggi pertinenziali e mai all'interno;
- le movimentazioni dei materiali di scena dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del teatro.

Si richiamano altresì espressamente le disposizioni di sicurezza vigenti all'interno del reparto e indicate dall'apposita segnaletica, delle quali si chiede il più scrupoloso rispetto.



fausto penabazze
L'ALTRA SOC.COOP.ONLUS
Via Emilia Ponente 485 - 40132 Bologna
T. 051 6199900 - P.IVA/C.F. 03251101201
altra@pec.it - Cod. Sdi M5UXCR1
albo soc. coop. n° A231414

Roberto Penabazze

Roberto Penabazze

ALLEGATO 1
VERBALE DI COORDINAMENTO

(applicazione art.26 del D.Lgs 81/08 e D.Lgs. 3 Agosto 2009 n.106)

In relazione all'incarico che la Compagnia/impresaha ricevuto dalla Coop L'Altra Onlus, con sede a Bologna in via Emilia Ponente, 485 per l'attività culturale/produttiva da svolgersi nelle sale denominate Teatri di Vita o per le attività cinematografiche sotto la sigla Cinemare;

si sono riuniti i signori:

(per L'ALTRA)

(per la Compagnia/ Impresa)

(altri eventuali).....

allo scopo di un reciproco scambio di informazione sui rischi e sui pericoli connessi alle rispettive attività e al luogo messo a disposizione.

Si ribadisce che non saranno presenti interferenze, poiché gli spazi individuati sono luoghi in cui nei giorni e negli orari stabiliti sono ad uso esclusivo della compagnia/impresa .

In relazione a quanto sopra premesso, i presenti affermano che:

In data.....hanno effettuato una ricognizione presso l'area dove si svolgeranno le attività.

La Compagnia/impresa, assicura che il personale che interverrà negli allestimenti degli spettacoli/eventi, è stato formato e informato in materia di sicurezza e salute in funzione alla specifica mansione.

La compagnia/impresa, a seguito dell'incontro e della ricognizione effettuata, dichiara di aver ricevuto indicazioni sull'uso dei locali, in particolare del posizionamento dei quadri elettrici, di eventuali sistemi di allarme e a rispettare eventuali disposizioni aggiuntive.

- Di aver preso visione della collocazione dei sistemi di arresto generali di energia elettrica e fornitura gas (interruttore d'emergenza elettrico e valvola intercettazione del gas).
- Di aver preso visione dei numeri di emergenza e di reperibilità in caso di necessità.
- Di aver preso visione delle misure per l'evacuazione adottate e delle caratteristiche della struttura piano altimetriche.
- Di conoscere che il DVR è pubblicato sull'apposita pagina internet www.teatridivita.it
- Di conoscere la specifica integrazione del presente DVR in merito ai rischi da Covid 19.

La compagnia/impresa dichiara che il personale che opererà per suo conto in occasione della specifica lavorazione di allestimento:

- E' formato e addestrato per l'antincendio.
- E' formato e addestrato per il pronto soccorso.

Li,....., data

IL TEATRO

LA COMPAGNIA/IMPRESA

ALLEGATO 2

INTEGRAZIONE COVID 19

Introduzione

Il quadro epidemiologico nazionale delle infezioni da COVID-19 è in continuo cambiamento. La situazione è in rapida evoluzione ed è pertanto fortemente probabile che si verifichino continui casi di positività all'interno della popolazione e, di conseguenza, anche nei lavoratori presso la nostra azienda.

1. Valutazione dei rischi e Covid-19

Il contagio da Covid-19 può avvenire anche all'interno dei luoghi di lavoro o comunque per motivi di lavoro. Il datore di lavoro, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e protezione dettate da provvedimenti speciali, a tal fine emanati dal Governo, è parte attiva al fine di contenere la diffusione dell'infezione.

Il Covid-19, appartenendo alla famiglia dei coronavirus, è un agente biologico attualmente classificato nel gruppo 2 dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

Le condizioni di esposizione al microrganismo, possono essere di tipo specifico: ovvero tipico dell'attività lavorativa svolta, come ad es. al personale sanitario del pronto soccorso, di reparti di degenza, di laboratorio. In tale circostanza la valutazione dei rischi è specificamente disciplinata. O di tipo generico: in cui il rischio è presente ma non è direttamente riconducibile alla natura intrinseca della mansione esercitata, e non necessita di particolari misure precauzionali nel documento di valutazione dei rischi (es. comune influenza).

Si pensi alle attività nelle scuole, negli ambienti industriali, alle attività commerciali, alle attività di trasporto.

A fronte della rilevanza sociale ed economica che sta assumendo il problema legato al Covid-19, si ritiene tuttavia di precisare che, per quelle attività dove l'esposizione è di tipo generico, la valutazione del rischio andrà svolta principalmente in funzione di specifiche disposizioni legislative (DPCM del 08.03.2020, del 09.03.2020 e da ultimo 11.03.2020) e loro eventuali successive modifiche.

Nella fattispecie dell'azienda L'ALTRA ONLUS COOP è necessario informare sui seguenti rischi dovuti dall'attività caratteristica di alto rischio in quanto a diretto contatto con la popolazione.

Pertanto si ritiene necessario adottare i seguenti strumenti di prevenzione dei rischi:

Informare lavoratori e utenti (fornitori, clienti, visitatori) con apposite comunicazioni (poster, infografiche, ecc.) sulle modalità di trasmissione, sintomi e norme di igiene per evitare diffusione e il contagio.

Individuare sul luogo di lavoro, i metodi e i criteri per mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Nello specifico è fatto divieto:

- di lavorare in più di due persone nello stesso ambiente superando il limite dei 4mq persona.
- di utilizzare aria condizionata negli uffici.
- di girare negli spazi senza mascherina e guanti.
- di utilizzare in maniera costante i dispositivi disinfettanti posti in vari punti.

2. Disposizioni specifiche per il personale organizzativo:

- obbligo di utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti anche all'aperto;
- obbligo di utilizzo dei guanti in tutti gli ambienti anche all'aperto;
- sanificazione frequente delle mani.

- Sono messe a disposizione mascherine chirurgiche e guanti (considerati dispositivi di protezione secondo l' art. 16 del DL 18/2020) indicandone le modalità di impiego e di corretto utilizzo, conformemente alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- Attenzione
- Le mascherine dovrebbero essere cambiate almeno tutti i giorni e devono essere indossate correttamente (aderenti e sufficientemente strette); fare attenzione per le ffp2 ffp3 la barba può ridurre notevolmente l'efficacia della protezione, facendo passare aria non filtrata.
- Il loro uso deve essere il più possibile continuativo (evitando quindi il continuo "togli e metti" che va a scapito della loro efficacia protettiva).
- I guanti devono essere cambiati frequentemente e NON sostituiscono il lavaggio delle mani che deve essere effettuato anche prima e dopo il loro uso.

NB. La percezione di sicurezza indotta dall'utilizzo di questi dispositivi potrebbe abbassare la nostra attenzione nell'osservare le comuni regole igieniche ed assumere atteggiamenti che ci espongono al contagio.

3. Nella fattispecie dell'azienda L'ALTRA ONLUS COOP è necessario:

- Assicurare la disponibilità di mezzi detergenti per il lavaggio delle mani (prodotti specifici o sapone) e altri prodotti a base di cloro e/o alcool per la disinfezione delle mani.
- Intensificare le misure di igienizzazione di locali e mezzi di trasporto, nonché delle postazioni di lavoro a contatto con lavoratori o utenza esterna, prevedendo anche un programma di disinfezione periodica nei luoghi di lavoro che rimangono operativi (es. servizi essenziali, di pubblica utilità, filiera alimentare, commercio, logistica, energia ecc.).
- Favorire il ricambio di aria negli ambienti chiusi e arieggiare i locali frequentemente.
- Limitare i contatti tra le persone riducendo le occasioni di aggregazione.
- Favorire la modalità di lavoro a distanza e limitare le trasferte.
- Evitare incontri collettivi in ambienti chiusi privilegiando le comunicazioni a distanza (web cam, videoconferenze, ecc.) e in caso non sia possibile, organizzare gli incontri nel rispetto del criterio di distanza minima (almeno 1 metro di distanza tra i presenti).
- Regolamentare l'accesso agli spazi comuni (mense, aree relax, ecc.) programmando il numero di accessi e il rispetto della distanza minima anche con indicazioni segnaletiche e/o barriere provvisorie.
- Favorire la fruizione di congedi ordinari e ferie nonché l'utilizzo di altri strumenti integrativi previsti dalla contrattazione collettiva nonché dai decreti emanati dal governo.
- Dare indicazioni al personale di rimanere presso il proprio domicilio in caso di sintomatologia febbrile o da infezione respiratoria, raccomandando di limitare i contatti sociali e contattando il medico curante.
- Divulgare i riferimenti telefonici utili per comunicare in modo tempestivo con le Autorità Sanitarie locali della PAT (N. verde 800867388 e 112 per emergenze).

Si ricorda che i sintomi che caratterizzano inizialmente la malattia sono la febbre (anche poche linee), la tosse secca, raffreddore e mal di gola, qualche caso di nausea fino a vere e proprie difficoltà respiratorie. Qualora i lavoratori presentassero uno di questi sintomi devono essere invitati a lasciare immediatamente il lavoro per recarsi a domicilio ed avvertire il proprio medico curante.

4. Mascherine e respiratori.

Le mascherine in commercio sono di diversi tipi e forniscono diversi modi e gradi di protezione, ma la cosa più importante è capire chi si vuole proteggere e quando bisogna proteggere o proteggersi per non sprecare risorse inutilmente. In commercio ci sono sostanzialmente due tipologie di mascherine: i respiratori e le mascherine chirurgiche.

I respiratori riducono l'esposizione agli aerosol presenti nell'aria, sono DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), servono a proteggere chi li indossa e sono disponibili con diversi livelli di protezione.

Le mascherine chirurgiche, invece, impediscono che le particelle espirate con l'alito si disperdano nell'ambiente e proteggono le persone che si trovano nelle vicinanze di chi le indossa. Anch'esse, in questo momento di emergenza, sono state assimilate a DPI e sono quindi da considerarsi obbligatorie per la protezione dei lavoratori.

Fra i respiratori in commercio ci sono le MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA DI ESALAZIONE ed elevato livello di protezione, che sono impiegati negli ospedali nei reparti terapia intensiva e proteggono il PERSONALE SANITARIO che è a contatto con pazienti certamente contagiati). Un livello subito inferiore di protezione offrono le MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA DI ESALAZIONE, utilizzate dai SOCCORRITORI che sono a contatto con persone e/o pazienti potenzialmente contagiati. MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA sono in dotazione a LAVORATORI ESPOSTI AL PUBBLICO solo in caso di emergenza e come ausilio ai soccorritori che devono essere protetti, ma non rischiare di contagiarsi tra di loro.

Le MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA sono in dotazione anche ai MEDICI DI FAMIGLIA e alle GUARDIE MEDICHE quando sono in presenza di paziente potenzialmente malato.

NB. Mascherine FFP2 e FFP3 con valvola di esalazione non sono consigliate se non per categorie di lavoratori che possono avere un'esposizione certa (alcuni sanitari e soccorritori); negli altri casi possono costituire un rischio maggiore del beneficio per la possibile diffusione di esalazioni contagiose.

5. Guanti.

I guanti costituiscono un ottimo strumento per limitare il contagio a patto che siano rispettate delle semplici REGOLE e non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve essere accurata e durare almeno 60 secondi.

I guanti devono essere sostituiti ogni volta che si sporcano, devono essere eliminati al termine dell'uso e non devono essere riutilizzati.

Sono necessari in alcuni contesti lavorativi come, per esempio, per il personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al commercio di alimenti. Sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare agli ammalati.

6. Formazione dei lavoratori.

Ai sensi del DPCM del 9 marzo 2020, nell'intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali) e soggetti privati. Coerentemente con le previsioni normative relative all'emergenza in premessa, si ritiene che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l'impossibilità a continuare lo

svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l'aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell'efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l'operatore privo della dovuta formazione non può essere adibito per nessun motivo alla mansione a cui la formazione (anche abilitante) si riferisce.

7. Sorveglianza sanitaria.

Considerato che, per la durata delle misure di restrizione disposte dai provvedimenti citati in premessa, le attività non indispensabili devono essere sospese e che devono essere incentivate ferie, congedi e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, si ritiene che i lavoratori non effettivamente in servizio non debbano essere inviati alla visita medica periodica finalizzata all'espressione del giudizio di idoneità alla mansione, se in scadenza e/o scaduta. In ogni caso, per quanto riguarda l'attività di sorveglianza sanitaria, si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione successiva (collaborazione del Medico Competente).

8. Modalità di accesso in azienda.

Obblighi del lavoratore.

Il lavoratore deve:

- rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e chiamare l'Autorità sanitaria dopo aver consultato il proprio medico di famiglia;
- non accedere (o non permanere) in azienda se sopravvengono condizioni di pericolo quali sintomi influenzali, febbre, provenienza da zone con infezioni diffuse, contatto con persone positive al virus o comunque sintomatiche nei 14 gg. precedenti;
- informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza delle condizioni di pericolo di cui sopra o di qualsiasi sintomo influenzale sopravvenuto durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti (se possibile ben oltre il metro).

Le condizioni di pericolo di cui sopra anche se sopravvenute, vanno comunicate all'Autorità sanitaria, subito dopo aver informato e consultato il medico di base.

Si specifica inoltre che:

1. Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. In questi casi le persone - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso o nelle infermerie interne: contattare urgentemente il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
2. Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2;
3. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i);
4. Devono essere favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);
5. Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

NOTE

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

- 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art.1, n.7, lett.d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
- 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
- 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio gestione personale di aver avuto, al di fuori del contesto lavoro, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati personali. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n.1, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio. Ad es. se si chiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive COVID-19, non richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Se si chiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, astenersi dal richiedere informazioni in merito alle specificità dei luoghi.

9. Modalità di accesso dei fornitori esterni.

1. Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
2. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

3. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
4. Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.
5. Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
6. Tali indicazioni si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

10. Comportamento in caso di riscontro positivo in azienda.

Nel caso il lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali; l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti. Questo vale anche nel caso il lavoratore sviluppi la sintomatologia al di fuori dell'azienda nel periodo non lavorativo o di persone che in varia veste abbiano frequentato l'azienda e la stessa ne sia venuta a conoscenza.

L'azienda deve collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19 o sintomatologia suggestiva di infezione da Coronavirus, secondo le indicazioni di cui al punto 6. Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In attesa di definire i contatti stretti l'azienda potrà cautelativamente chiedere agli eventuali possibili contatti di allontanarsi dal luogo di lavoro in isolamento volontario a domicilio fino al completamento dell'indagine epidemiologica.

Nell'eventualità di un caso sarà necessario provvedere alla immediata sospensione dell'attività nel reparto produttivo o locale di lavoro e provvedere alla disinfezione secondo le modalità ministeriali di seguito ricordate, assicurandosi prima di iniziare le operazioni, di arieggiare i locali attraverso l'apertura di porte o finestre o comunque creando le condizioni per un ricambio dell'aria.

11. Pulizia di ambienti non sanitari.

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% (es. candeggina) dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70%, dopo pulizia con un detersivo neutro.

Prima, durante e dopo le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione e l'aerazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (mascherina, guanti, ecc.), da smaltire in modo sicuro.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre e maniglie, superfici dei servizi igienici e sanitari.

In caso di biancheria o tessuti contaminati è necessario sottoporli a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. A seguito della pulizia e disinfezione dei locali sarà possibile riprendere l'attività lavorativa senza ulteriori precauzioni oltre a quelle già attivate prima dell'evento.

Utilizzare prodotti commerciali per la pulizia etichettati come "disinfettanti" e non solo genericamente come "detergenti" e/o "sgrassatori". Informazioni sulla composizione e sulle modalità d'uso sono in etichetta e sulla scheda tecnica di prodotto (di norma rinvenibile su internet utilizzando link in etichetta). I prodotti a base di cloderivati dovrebbero riportare la % di "cloro attivo", quelli a base di alcoli la % di "alcohol" nella soluzione. I prodotti vanno poi utilizzati rispettando le modalità d'uso (diluizione in acqua e tempo di permanenza sulla superficie) prescritte dal produttore per ottenere effetto disinfettante, riportate in etichetta o in confezione o sulla scheda tecnica.

12. La collaborazione del medico competente.

La figura del medico competente gioca un ruolo molto importante nella valutazione e gestione del rischio biologico e, in questo specifico momento, può svolgere nelle aziende un ruolo strategico in collaborazione con il datore di lavoro e il responsabile del servizio prevenzione e protezione su come affrontare al meglio l'attuale emergenza.

La sua collaborazione potrà quindi valorizzarsi osservando le seguenti raccomandazioni:

- Incrementare l'attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione sulle misure igieniche per il contrasto della diffusione del virus anche in occasione dell'attività di sorveglianza sanitaria;
- Rafforzare il ruolo di informazione e consulenza in azienda nella valutazione e gestione del rischio biologico che, tanto più in questo momento, può risultare particolarmente efficace per gestire al meglio l'attuale emergenza;
- Rafforzare l'attività di informazione e la comunicazione di tutte le informazioni/raccomandazioni utili anche nei confronti dei RLS/RLST;
- Assicurare l'attività di sopralluogo tesa soprattutto alla verifica della attuazione delle misure igienico sanitarie per il contenimento della diffusione del Covid-19 anche in relazione alle necessità o richieste espresse dall'azienda in condivisione con il/i RLS;
- Mantenere l'attività di sorveglianza sanitaria in particolare quella a carattere di urgenza e necessaria a formulare l'idoneità nei casi non prorogabili - a titolo esemplificativo visite preventive, visite su richiesta del lavoratore (in particolar modo se soggetti suscettibili), visita precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni continuativi;
- Non interrompere la sorveglianza sanitaria periodica, anche per intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, e per garantire l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori al fine di evitare la diffusione del contagio (da parte dell'azienda e del medico competente dovranno essere garantiti i requisiti minimi di sicurezza e protezione dal contagio – es. locali idonei, areazione adeguata, servizi igienici comunicanti o in prossimità dell'ambulatorio dotati di detergente e asciugamani monouso, carta copri-lettino monouso, dispositivi di protezione come facciali filtranti FFP2 o P3 per il medico e mascherina chirurgica per i lavoratori, adeguato numero di guanti in nitrile, soluzioni disinfettanti). Qualora l'attività di sorveglianza sanitaria ordinaria implichi particolari rischi di esposizione in relazione alle esigenze logistiche e organizzative necessarie al suo svolgimento, la stessa potrà essere differita per un tempo congruo a quello indicato dal DPCM 9 marzo 2020 e s.m., recante nuove

misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

- Segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti al fine della loro ulteriore tutela nel rispetto della privacy e provvedere all'applicazione delle indicazioni delle Autorità Sanitarie (la segnalazione non comporterà l'invio di una diagnosi ma solo il nome di coloro che hanno bisogno di maggior tutela);
- Effettuare, in collaborazione con l'azienda che ne fosse venuta a conoscenza, nel caso di un lavoratore riscontrato positivo al Covid-19 o con sintomatologia suggestiva di infezione da Coronavirus (febbre con tosse o altri sintomi a carico delle vie respiratorie, congiuntivite, dolori muscolari e articolazioni) l'indagine epidemiologica in collaborazione con l'azienda individuando i "contatti stretti" con il caso nell'ambito lavorativo, comunicando i nominativi dei lavoratori esposti al Dipartimento di Prevenzione dell'APSS di Trento all'indirizzo mail Covid19UOPSAL@apss.tn.it., anticipando se possibile l'indicazione per l'isolamento domiciliare del caso;
- Nel caso la situazione di emergenza dovesse subire, com'è probabile, un ulteriore aggravamento, non è escluso che ai medici competenti venga richiesto un'ulteriore supporto nelle fasi del monitoraggio dei lavoratori. La necessità verrà eventualmente comunicata attraverso specifica nota.

13. Note sulla gestione dei lavoratori "fragili".

Il protocollo nazionale tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020 prevede che spetta al Medico Competente segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori; ciò si ritiene compatibile con le esigenze di tutela della privacy e il rispetto del segreto professionale considerando che non si tratta di segnalare patologie, bensì i nominativi dei lavoratori che necessitano di una maggiore tutela, qualora conosciuti dal Medico competente (situazioni di particolare fragilità potrebbero derivare da condizioni cliniche non correlate all'attività professionale così come potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria). Ai fini della predetta maggior tutela il medico competente può in tal modo realizzare la sua collaborazione professionale con l'azienda. Coerentemente con la raccomandazione di cui all'articolo 3 del DPCM del 08 marzo 2020 si evidenzia che rientra nella facoltà del lavoratore "fragile", anche se asintomatico, rivolgersi al proprio Medico di base (MMG) al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre l'infezione, secondo le disposizioni dell'INPS, cui si rimanda per ulteriori chiarimenti. Un ulteriore ruolo per il Medico Competente può essere quello di supportare il Datore di lavoro nel garantire informazione a tutti i lavoratori rispetto a quanto sopra riportato, per renderli maggiormente consapevoli.

14. Comportamenti necessari a proteggersi dall'infezione da Coronavirus.

Il personale, indipendentemente al suo grado di esposizione al Covid-19, può dare un notevole contributo nel limitare la diffusione e il contagio del virus attraverso l'adozione di comportamenti consapevoli e responsabili da osservare negli ambienti di vita, così come nei luoghi di lavoro:

1. Lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi oppure con soluzioni preferibilmente idroalcoliche;
2. Mantenere la distanza di almeno 1 metro da alte persone;
3. Evitare abbracci e strette di mano;
4. Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani;
5. Tossire e starnutire all'interno del gomito o utilizzando un fazzoletto usa e getta;

6. Pulire spesso le superfici che usi con disinfettanti a base di cloro o alcol;
7. Evitare di condividere bottiglie, bicchieri, sigarette, asciugamani e in genere oggetti ad uso personale;
8. Evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestano sintomi di infezioni di tipo respiratorio (febbre, raffreddore e/o tosse);
9. Non recarsi al lavoro e contatta il tuo medico di base in caso di febbre anche bassa (37,5°) con tosse, mal di gola o raffreddore;
10. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

15. Contatti utili per informazioni

PAT - Dipartimento Salute - numero verde dedicato 800867388

Emergenze 112

16. Domande frequenti (FAQ)

1) *Quali sono le persone da tutelare maggiormente?*

- I lavoratori con età superiore ai 65 anni.
- I lavoratori già affette con patologie critiche tra cui: cancro, diabete, ipertensione arteriosa malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario.
- I lavoratori con insufficienti capacità cognitive e comportamentali.

Per questi lavoratori possono essere necessarie ulteriori misure di tutela che in qualche caso possono anche prevedere la sospensione dell'attività lavorativa.

2) *Mense aziendali: esistono ad oggi limiti/divieti/precauzioni da porre in essere?*

Sì. È necessario evitare l'affollamento attraverso un'adeguata organizzazione dei turni per accedere alla mensa o una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d'igiene elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone. In mancanza di tali presupposti dovrà essere valutata la possibilità di evitare l'utilizzo dei locali mensa individuando eventualmente altre soluzioni o sospendendo il servizio.

3) *Spogliatoi aziendali: esistono ad oggi limiti/divieti/precauzioni da porre in essere?*

Sì. Vale quanto già indicato per le mense. Evitare l'affollamento e seguire il decalogo del Ministero della Salute. In mancanza di tali presupposti anche in questo caso dovrà essere valutata la possibilità di evitare l'utilizzo dei locali adibiti a spogliatoio, individuando eventualmente altre soluzioni.

4) *Il lavoratore che deve stare a casa in isolamento, viene messo in aspettativa, ferie o malattia?*

Chi pone il lavoratore in isolamento domiciliare contatterà il medico curante per il rilascio del certificato medico di malattia riportante la diagnosi prevista dal DPCM. Il medico invia il certificato solo all'INPS.

5) *Caso di un lavoratore non sintomatico che ha avuto contatti stretti con un caso di COVID-19. Cosa deve fare il datore di lavoro?*

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate esterne al luogo di lavoro, solitamente è già noto all'APSS ed è posto in isolamento domiciliare. Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e condiviso spazi comuni con soggetti asintomatici.

6) *Caso di un lavoratore con sintomatologia da infezione respiratoria, con febbre, tosse, raffreddore o mal di gola: il datore di lavoro cosa deve fare?*

Il datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale che provvederà, se del caso, ad inoltrare la segnalazione ad APSS secondo i protocolli stabiliti.

7) *Qualora un caso accertato di COVID-19 abbia soggiornato nei locali dell'azienda, devono essere effettuate pulizie straordinarie negli ambienti di lavoro?*

Sì. Si applicano le indicazioni ministeriali contenute nella circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020*).

Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici. È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 D.Lgs. 81/2008.

* Pulizia di ambienti non sanitari

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70%, dopo pulizia con un detergente neutro.

Prima, durante e dopo le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI che dovranno essere smaltiti in modo sicuro.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

8) *Si può contrarre il Covid-19 attraverso il contatto con oggetti e superfici contaminate?*

Sì. La trasmissione può avvenire attraverso oggetti contaminati ed è sempre buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca. L'uso dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani.

9) *Il dipendente o artigiano che accede in luoghi privati, ad es. appartamento, per l'effettuazione di lavori di breve durata e non, come deve comportarsi?*

Al momento della chiamata o comunque prima di accedere al suo interno, l'addetto che effettuerà l'intervento dovrà accertarsi che le persone presenti nell'abitazione non abbiano febbre, tosse, problemi respiratori, e che non siano state in contatto con persone accertate da APSS come caso o sospetto malato COVID-19. Nel caso sia riferita la presenza di febbre e/o altri

sintomi sopra indicati, se possibile procrastinare l'effettuazione dell'intervento. Nel caso l'intervento sia urgente e improcrastinabile, si dovranno adottare tutte le necessarie precauzioni, quali mascherina chirurgica e guanti. Tali dispositivi dovranno essere smaltiti in modo sicuro.

10) Come devo comportarmi nel caso di uso di automezzo aziendale in presenza di più lavoratori?

L'utilizzo in presenza o promiscuo del mezzo aziendale va evitato o limitato alle attività in emergenza o comunque non rinviabili. In tale caso, qualora nel mezzo non possa essere osservata la distanza di almeno un metro è necessario dotare il personale di mascherina.

È necessario anche valutare la distanza e la durata del viaggio e se del caso dare indicazioni per l'osservanza di eventuali pause (indicativamente ogni di 15 minuti) per consentire il ricambio d'aria.

Inoltre, anche in caso di utilizzo del mezzo da parte di un solo operatore è necessario dare indicazioni per la pulizia frequente prima e dopo l'uso dell'automezzo con specifici prodotti per la disinfezione delle superfici maggiormente utilizzate nella guida.

11) È possibile svolgere attività lavorative mantenendo una distanza tra i lavoratori inferiori al metro?

Il Datore di lavoro deve assumere misure di sicurezza anti-contagio organizzando le attività, il layout e gli spazi di lavoro garantendo una distanza di almeno un metro. Laddove non fosse praticabile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro è necessario adottare altre misure di contenimento del rischio tra cui barriere fisiche (pannelli di protezione) da installare sulle postazioni di lavoro, utilizzo di protezioni individuali (mascherine) o altri sistemi di protezione.

12) Cosa vuol dire essere a contatto?

È noto che il contagio è evitabile attraverso la rigorosa osservanza delle distanze di sicurezza (almeno > di un metro); inoltre anche il tempo di contatto è un parametro determinante per la trasmissione del virus e quindi, il semplice contatto, non è in genere in grado, da solo, di trasmettere la malattia.

Ai fini di ipotizzare la trasmissione del virus è necessario un avere un cosiddetto CONTATTO STRETTO cioè:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano); una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

**CONFIGURAZIONE RESPONSABILI DI SETTORE
L'ALTRA SOC COOP ONLUS**

Legale Rappresentante:

Saverio Peschechera

tel: 3939460086

mail: saveriopeschechera@teatridivita.it

funzioni:

rspp datore di lavoro

primo soccorso

antincendio livello 2

Scenografo:

Giovanni Santecchia

tel: 3384874972

mail: giovannisantecchia@teatridivita.it

funzioni:

ris

antincendio livello 2

haccp

Tecnica:

Simona Dell'Aquila

tel: 3357004897

mail: tecnicaproduzione@teatridivita.it

funzioni:

lavori in quota

antincendio livello 2

primo soccorso

utilizzo piattaforme mobili PLE

pes-pav-pei

sicurezza e salute rischio basso

Operatore BLSD

haccp

Note: Non essendo una struttura costretta a orario costante lavorativo, ma soggetta ad attività di spettacolo, gli addetti alla gestione delle emergenze sono sempre tutti o alternativamente presenti.



Roberto Goffredo
Adelmo Geronzi

Saverio Peschechera
L'ALTRA SOC.COOP.ONLUS
Via Emilia Ponente 485 - 40132 Bologna
T. 051 6199900 - P.IVA/C.F. 03254101201
altra@pec.it - Cod. Sdi MSUXCR1
albo soc. coop. n° A231414

ALLEGATO S - DVR TEATRI DI VITA**Valutazione dei rischi**

In seguito all'identificazione dei pericoli, secondo quanto indicato in precedenza, è stato adottato un procedimento attraverso il quale è stato possibile valutare numericamente il livello di rischio a cui i lavoratori operanti presso la sede in esame risultano potenzialmente esposti. I criteri di valutazione sono stati quelli indicati dalle norme di riferimento, dove applicabili (es. rischi di incendio, rischio chimico, rumore, vibrazioni, ecc.). Per gli altri rischi, si valuta il rischio in funzione di due variabili: la **probabilità** (intesa come probabilità che un certo evento si verifichi) ed il **danno** (inteso come gravità delle conseguenze dell'evento).

Per valutare la probabilità si è tenuto conto dei dati statistici riferiti al rischio considerato, sia in senso generale che nel caso specifico della realtà aziendale (informazioni fornite dai referenti dell'azienda, analisi degli infortuni), della frequenza con cui gli operatori sono esposti al rischio considerato, del numero di persone esposte, della durata delle operazioni e di tutti i fattori che aumentano la probabilità che il danno si verifichi. Per quanto riguarda il valore da attribuire al danno, si è considerato il tipo di evento che si potrebbe verificare e le sue conseguenze, il numero di persone che potrebbero essere coinvolte, etc.

Attribuendo alla probabilità P ed al danno D un valore numerico variabile da 1 a 4, in base alle indicazioni riportate nelle tabelle seguenti, si è attribuito ad ogni rischio individuato un valore R, ottenuto dal prodotto della probabilità per il danno ($R = P \times D$).

Dalla combinazione di questi dati ($R = P \times D$) si quantifica l'entità del Rischio in:

Alto ($R \geq 9$)**Medio ($4 \leq R < 9$)****Basso ($R < 4$)****Scala delle probabilità P**

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Altamente probabile	- Si sono già verificati molte volte danni analoghi in Azienda - Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in Azienda
3	Probabile	- È noto qualche episodio in cui si è verificato il danno - Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda
2	Poco probabile	- Sono noti solo rari episodi già verificatisi - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
1	Improbabile	- Non sono noti episodi già verificatisi - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità

Scala dell'entità del danno D

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Gravissimo	- Effetti letali o di invalidità totale
3	Grave	- Effetti di invalidità parziale o reversibili a lungo termine
2	Medio	- Effetti reversibili nel medio termine
1	Lieve	- Effetti rapidamente reversibili

IL DANNO e la PROBABILITÀ di accadimento considerati sono stati inseriti nella tabella riportata di seguito ed hanno permesso di ottenere, dal prodotto dei due dati, una STIMA DELL'ENTITÀ DEL RISCHIO analizzato e quindi una determinazione dell'urgenza degli interventi correttivi da applicare, rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione dai rischi.

MATRICE PER LA STIMA DELL'ENTITÀ DEL RISCHIO

DANNO	LIEVE	1	1	2	3	4
	MEDIO	2	2	4	6	8
	GRAVE	3	3	6	9	12
	GRAVISSIMO	4	4	8	12	16
			1	2	3	4
			IMPROBABILE	POCO PROBABILE	ALTAMENTE PROBABILE	PROBABILE
PROBABILITÀ						

Infatti, nella matrice di rischio ottenuta da tutte le possibili combinazioni di «P» e «D», è possibile individuare vari livelli di rischio i cui limiti minimo e massimo sono rispettivamente:

- evento improbabile – conseguenza lieve (1)
- evento altamente probabile – conseguenza gravissima (16)

All'interno di tale range vengono individuate diverse zone che forniscono indicazioni sull'urgenza degli interventi correttivi da attuare: es. livelli di rischio inaccettabile (celle rosse della matrice) per i quali è necessario intervenire prioritariamente al fine di operare una riduzione del rischio, livelli di rischio significativo (celle gialle), per i quali programmare gli interventi, e livelli di rischio momentaneamente gestibili (celle verdi), per i quali gli interventi di riduzione sono a priorità più bassa. Nei casi relativi a rischi i cui criteri di valutazione sono indicati da specifiche norme di riferimento (es. rischio incendio, rischio chimico, rumore, ecc...), la valutazione numerica del rischio di cui sopra è comunque effettuata convertendo, nella scala 1 – 16, l'esito della valutazione effettuata secondo i criteri della norma. In tal modo si garantisce comunque una corretta comparabilità delle diverse situazioni di rischio e si facilita l'attività di programmazione degli interventi migliorativi di cui al successivo paragrafo.

Infine, per una valutazione completa del livello di rischio, sono stati presi in considerazione ulteriori fattori soggettivi quali:

- **comportamento del lavoratore** (attitudine a rispettare regole, procedure e disposizioni aziendali);
- **tipo di attività** (semplice, che richiede attenzione, di routine, ecc.);
- **esperienza/addestramento degli addetti** - in relazione all'attività svolta;
- **età del soggetto** - in relazione ai pericoli che la mansione comporta e a limiti e obblighi imposti dalla vigente normativa;
- **genere** - in relazione ai pericoli che la mansione comporta
- **provenienza** - in relazione alla necessità o meno di affiancamento e formazione dedicata previa verifica della conoscenza linguistica dei lavoratori stranieri.

DOCUMENTO UNICO – INTEGRAZIONE DVR

L'altra Soc. Coop. Onlus

Premessa

La Cooperativa riconosce la pluralità di identità, culture e differenze come valore fondante e adotta una politica di tolleranza zero verso molestie, violenze e discriminazioni.

Descrizione del rischio

Il rischio riguarda molestie, violenze e discriminazioni legate a genere, identità di genere, orientamento sessuale, origine razziale, etnica e culturale, configurandosi come rischio psicosociale.

Valutazione del rischio

Metodo P x D: $2 \times 2 = 4$

Livello di rischio: MEDIO

Misure

Codice di condotta, procedure di segnalazione, formazione, tutela da ritorsioni.

Referente

Saverio Pescechera – Presidente

Email: saveriopescchera@teatridivita.it

Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/2008

Art. 2087 Codice Civile

D.Lgs. 198/2006

D.Lgs. 215/2003 – 216/2003

Convenzione ILO 190/2019

Legge 159/2025

Costituzione artt. 2,3,32,41

Linee guida INAIL

Saverio Pescechera
L'ALTRA SOC.COOP.ONLUS
Via Emilia Ponente 485 - 40132 Bologna
T. 051 6199900 - P.IVA/C.F. 03254101201
altra@pec.it - Cod. Sdi M5UXCR1
albo soc. coop. n° A231414

Roberto

Roberto



Tutela della lavoratrice in gravidanza, puerperio e allattamento

a. PREMESSA

Il presente allegato integra il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con specifico riferimento alla tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

La valutazione è effettuata in conformità al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che impone al Datore di Lavoro l'obbligo di:

- valutare preventivamente i rischi per la salute e la sicurezza;
- adottare misure di prevenzione e protezione;
- modificare temporaneamente condizioni o orario di lavoro;
- adibire ad altra mansione compatibile, se necessario;
- richiedere l'interdizione anticipata in caso di impossibilità di ricollocazione.
- Il presente documento si applica a:
 - dipendenti a tempo determinato e indeterminato
 - socie lavoratrici della cooperativa
 - lavoratrici intermittenti o scritturate
 - personale impegnato in tournée

b. DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'attività della Cooperativa – Centro di Produzione Nazionale – comprende:

- produzione e allestimento spettacoli;
- attività di palcoscenico;
- laboratori scenografici e sartoriali;
- attività tecniche audio/luci;
- accoglienza pubblico;
- attività amministrative;
- tournée.

Rischi fisici

Movimentazione manuale di carichi (scenografie, materiali tecnici)
Lavori in quota (graticcia, americane, torri faro)
Esposizione a rumore (prove musicali, spettacoli)
Vibrazioni da attrezzature
Affaticamento posturale
Microclima non controllato

Rischi chimici

Esposizione a vernici, solventi, colle
Fumi e nebbie sceniche
Prodotti detergenti

Rischi biologici

Contatto con pubblico
Attività in ambienti affollati

Rischi organizzativi

Turni serali e notturni
Orari prolungati in fase di allestimento/debutto
Trasferte e tournée
Stress lavoro-correlato

c. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione viene effettuata:

- preventivamente nel DVR generale;
- in modo specifico al momento della comunicazione dello stato di gravidanza.

In relazione alle attività svolte, si evidenzia che:

- La movimentazione manuale dei carichi è incompatibile con lo stato di gravidanza.
- I lavori in quota sono da considerarsi vietati.
- L'esposizione a sostanze chimiche potenzialmente nocive è da evitare.
- Il lavoro notturno (24:00–6:00) è vietato ai sensi del D.Lgs. 151/2001.
- Le trasferte prolungate e le tournée operative possono comportare condizioni incompatibili.

Pertanto, il rischio è classificato come:

Rischio potenziale significativo in assenza di misure correttive.

Con applicazione delle misure previste, il rischio residuo è da considerarsi accettabile e controllato.

Valutazione complessiva:

In assenza di misure correttive → Rischio Alto (non compatibile)

Rischio residuo dopo misure (esclusione attività incompatibili):

$P = 1 / D = 2 \rightarrow R = 2 \rightarrow$ Basso

d. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Misure organizzative immediate

Alla comunicazione dello stato di gravidanza:

- Attivazione valutazione specifica entro 48 ore;
- Colloquio con lavoratrice;
- Coinvolgimento RSPP e Medico Competente (se nominato);
- Sospensione immediata delle attività incompatibili.

Divieti applicati

La lavoratrice non può essere adibita a:

- movimentazione carichi;
- montaggio/smontaggio scenografie;
- lavori in quota;
- esposizione a solventi e sostanze chimiche;
- utilizzo macchinari pericolosi;
- turni notturni (24:00–6:00);
- tournée operative con carico/scarico materiali.

Assegnazione a mansioni compatibili

Esempi di ricollocazione:

- attività amministrative;
- coordinamento organizzativo;
- attività di documentazione e archivio;
- supervisione senza esposizione a rischio;
- biglietteria con postazione seduta.

Interdizione anticipata

Qualora non sia possibile garantire condizioni di lavoro compatibili, il Datore di Lavoro attiva la procedura di interdizione anticipata presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 151/2001.

Fase di allattamento

Fino a sette mesi dopo il parto:

- permanenza dei divieti relativi a lavori pericolosi;
- mantenimento esclusione turni notturni;
- rivalutazione mansione.

e. REFERENTI AZIENDALI

Datore di Lavoro / Legale Rappresentante
Responsabile dell'attuazione delle misure previste.

RSPP

Supporto tecnico nella valutazione del rischio e nell'individuazione delle misure preventive.

Medico Competente (se nominato)

Valutazione sanitaria e giudizio di idoneità con eventuali prescrizioni.

RLS

Consultazione preventiva in merito alla valutazione e alle misure adottate.

f. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Direttiva 92/85/CEE

g. APPROVAZIONE

Il presente allegato costituisce parte integrante del DVR aziendale.

Datore di Lavoro

Nome: Saverio Peschechera.

Saverio Peschechera
L'ALTRA SOC.COOP.ONLUS
Via Emilia Ponente 485 - 40132 Bologna
T. 051 6199900 - P.IVA/C.F. 03254101201
altra@pec.it - Cod. Sdi M5UXCR1
albo soc. coop. n° A231414

Firma: _____

RSPP

Nome: Andrea Adriatico


Firma: _____

Medico Competente

Nome: Paola Caffaro

Paola Caffaro
Firma: _____

RLS

Nome: Giovanni Santecchia

Giovanni Santecchia
Firma: _____